



ALLEGATO A alla Dgr n. 872 del 13 giugno 2017

pag. 1/11

**CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“IMPROVE-IMMIGRATI PROTAGONISTI IN VENETO (COD. PROGETTO 1245)”
NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) - CUP
H19D17000490007**

TRA IL CAPOFILA

a) La Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

E IL PARTNER

b) Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell’Ente Regionale Veneto Lavoro;

PREMESSO CHE

- c) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, riguardante la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- d) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

- e) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata FAMI (di seguito A.D. FAMI), ha adottato un avviso pubblico, emanato il 15 aprile 2016, per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione, Obiettivo nazionale 4 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle Associazioni lett.g). L'U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto in partenariato con Veneto Lavoro (di seguito Partner), ha aderito a tale avviso presentando il progetto “ImProVe-Immigrati Protagonisti in Veneto (COD. PROGETTO 1245)” (di seguito il Progetto);
- f) con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il suddetto Progetto presentato in qualità di capofila dall'U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto;
- g) in data 27/03/2017 l'U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;
- h) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

Il Partner concorda quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.D. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

- il Partner è responsabile dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nella Domanda di Ammissione al Finanziamento.

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta verifica delle procedure di rendicontazione delle spese, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il Partner invece individuerà un esperto legale esterno per la verifica di tutte le procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi individuali nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.D. FAMI.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è di favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e delle loro associazioni alla vita sociale e politica della comunità, valorizzandone il ruolo e le competenze in un'ottica di inclusione e mediazione sociale e sostenendo e promuovendo il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche di integrazione.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

- Attività 1: gestione e coordinamento del progetto.

- Attività 2: mappatura dei progetti e delle iniziative esistenti nel territorio regionale in materia d'integrazione, in particolare nell'ambito delle politiche di integrazione regionale, dei progetti FEI, dei progetti dei Comuni, delle Associazioni e delle scuole.
- Attività 3: animazione territoriale con l'intento di attivare reti territoriali formate da associazioni di immigrati facilitando, in un primo momento, il dialogo tra le stesse e una definizione condivisa di contenuti e proposte e di supportare, in un secondo momento, la loro relazione con gli enti territoriali preposti a definire le politiche di integrazione.
- Azione 4: eventi, progetti e festival realizzati per mezzo di un bando di concorso destinato alle associazioni per implementare iniziative su tutto il territorio regionale. In particolare, si organizzerà un festival delle associazioni di immigrati del Veneto.

Il Partner concorrerà al coordinamento e alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.D. FAMI in merito;

- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.D. FAMI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 174.000,00 di cui:

- Finanziamento della Commissione Europea € 87.000,00
- Cofinanziamento statale italiano € 87.000,00

Il Capofila e il Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 119.427,00 di cui contributo comunitario € 59.713,50 e contributo nazionale € 59.713,50;
- Veneto Lavoro € 54.573,00 di cui contributo comunitario € 27.286,50 e contributo nazionale € 27.286,50.

Il piano finanziario approvato dall'A.D. FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente al massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'A.D. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata al 30 settembre 2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, dal Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.D. FAMI, secondo quanto stabilito dall'art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.

L'A.D. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale del Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.D. FAMI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale.

Il Capofila entro il 31 dicembre 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all'A.D. FAMI una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.D. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione della domanda di rimborso finale che dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2018.

Il Capofila rimborserà il Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.D. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti al Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.D. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

Il Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.D. FAMI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte del Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte del Partner delle disposizioni stabilite dall'A.D. FAMI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

Il Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e il Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Il Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura" (ove applicabile) della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Partner incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e il Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

Il Partner, si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.D. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.D. FAMI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.D. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.D. FAMI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.D. FAMI. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Al Partner si applicano le

disposizioni previste negli artt. 14 “Protezione dei dati” e 19 “Riservatezza” della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell’art. 15 “Regole di pubblicità” e nell’Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, li _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

per Veneto Lavoro
